

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **La trasmissione dei dati relativi agli stampati fiscali Entro il prossimo 28.02.2017**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, come di consueto, **entro la fine del corrente mese di febbraio, i soggetti autorizzati alla diffusione degli stampati fiscali** (rivenditori e tipografie autorizzate) **devono comunicare**, telematicamente, all'Agenzia delle Entrate, **i dati riguardanti le riforniture degli stampati fiscali effettuate nell'anno precedente** (anno 2016), ovverosia: *i*) **i dati identificativi del soggetto** (codice fiscale, partita IVA, denominazione o cognome, nome e ditta); *ii*) **i dati identificativi del rivenditore o dell'acquirente utilizzatore** (codice fiscale, partita IVA, denominazione o, se si tratta di imprenditore individuale, cognome, nome e ditta); *iii*) **il numero degli stampati forniti con l'indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale**; *iv*) **il codice che individua le diverse tipologie di stampati**, che costituiscono oggetto della fornitura; *v*) **data della fornitura**; *vi*) **estremi dell'autorizzazione rilasciata alla tipografia o al rivenditore**. Come per gli anni precedenti, la trasmissione dei dati, deve essere **effettuata telematicamente attraverso due principali canali: i) direttamente tramite il servizio Entratel o il servizio Internet** in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. In tal caso occorre richiedere **l'abilitazione all'accesso al servizio telematico Entratel o Internet, secondo le modalità descritte dal decreto 31/7/98**. Si ricorda, che **in caso di omessa trasmissione dei dati in questione si applica, a decorrere dal 01.01.2016, la sanzione**, prevista dal riformulato articolo 11 decreto legislativo 471/1997, **da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 2.000,00**.

### **Premessa**

---

---

---

Le **tipografie autorizzate alla stampa ed i soggetti autorizzati alla rivendita degli stampati fiscali** sono tenuti a:

- **annotare**, prima della consegna degli stampati, **i dati di ciascuna fornitura in un apposito registro** delle forniture tenuto anche con sistemi informatici;
- **trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate**, direttamente o tramite un intermediario abilitato, i dati relativi alle forniture effettuate nell’anno precedente

#### **OSSERVA**

Diversamente, **gli acquirenti degli stampati fiscali**, ossia i rivenditori (relativamente agli acquisti effettuati presso le tipografie) e gli utilizzatori finali (relativamente agli acquisti effettuati presso i rivenditori), **non sono più tenuti alla presa in carico degli stampati.**

La **trasmissione dei dati relativi al 2016** deve essere effettuata **entro il prossimo 28.02.2017.**

Le modalità di trasmissione sono **esclusivamente telematiche e i soggetti obbligati vi potranno provvedere:**

- **direttamente attraverso il servizio Entratel;**
- **tramite gli intermediari abilitati.**

#### **Soggetti obbligati e modalità di trasmissione**

---

Sono tenuti ad effettuare la trasmissione in parola **le tipografie autorizzate alla stampa dei documenti fiscali e i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita.**

#### **OSSERVA**

Tali soggetti, inoltre, sono tenuti, ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del DPR n. 404/2001, a **mantenere i dati**, di cui deve essere fatto l’invio, **in un registro delle forniture tenuto anche con sistemi informatici.** Pertanto:

- tipografie e rivenditori devono **tenere un registro delle forniture;**
- entro **fine febbraio** di ogni anno devono **inviare alle Entrate i dati relativi all’anno precedente.**

La trasmissione dei dati, come per gli anni precedenti, deve essere **effettuata telematicamente attraverso due principali canali:**

- **direttamente tramite il servizio Entratel o il servizio Internet** in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. In tal caso occorre richiedere **l’abilitazione all’accesso al servizio telematico Entratel o Internet, secondo le modalità**

**descritte dal decreto 31/7/98.** Tali soggetti utilizzano il software di controllo distribuito gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate;

→ **tramite gli intermediari di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, DPR 322/98** (che utilizzano il servizio telematico Entratel).

#### **OSSERVA**

Nel caso di effettuazione della comunicazione per via telematica attraverso **uno degli intermediari abilitati questi devono fornire una copia della ricevuta al soggetto obbligato per conto del quale hanno curato la trasmissione telematica.**

### **I dati da indicare**

La trasmissione telematica dei **dati relative alle forniture 2016 dovrà indicare i seguenti dati:**

#### **DATI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE 2017**

<b>Dati contenuti nella comunicazione</b>	<b>I dati identificativi del soggetto autorizzato alla stampa dei documenti fiscali</b> (codice fiscale, partita IVA, denominazione o cognome, nome e ditta).
	<b>I dati identificativi del rivenditore o dell'acquirente utilizzatore</b> (codice fiscale, partita IVA, denominazione o, se si tratta di imprenditore individuale, cognome, nome e ditta).
	<b>Numero degli stampati forniti</b> con l'indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale.
	<b>Il codice che individua le diverse tipologie di stampati</b> , che costituiscono oggetto della fornitura.
	<b>Data della fornitura.</b>
	<b>Estremi dell'autorizzazione rilasciata</b> alla tipografia o al rivenditore.

### **Il momento di effettuazione della comunicazione**

La trasmissione telematica **si considera effettuata nel momento in cui è completa la ricezione del file contenente le comunicazioni.**

#### **OSSERVA**

**Fanno eccezione** alcune ipotesi di scarto previste dal punto 5.4 del provvedimento del 30 maggio 2002: ad esempio, **scarto del file per mancato riconoscimento del codice di autenticazione** per il servizio Entratel o Internet; **file non elaborabile perché predisposto con un software di controllo diverso; etc.**

L'Agenzia delle entrate **attesta la ricezione delle comunicazioni mediante una ricevuta**, contenuta in un file, **munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet**. Le ricevute sono **rese disponibili per via telematica entro 5 giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia** (per gli utenti del servizio Entratel) ed **entro il giorno lavorativo successivo** (per il servizio Internet).

### **Chiarimenti in materia di invio della comunicazione stampati fiscali**

---

Si segnala che con **risoluzione n. 5/E del 10 gennaio 2003**, l'Agenzia delle Entrate, oltre a fornire chiarimenti validi soltanto per il 2002, ha fornito alcune **interpretazioni applicabili, a regime, per tutte le annualità**:

- **tipografia o rivenditore con sedi diverse**. Nel caso in cui il soggetto obbligato alla comunicazione dei dati si avvalga di **più punti di distribuzione dei documenti fiscali, dislocati in zone diverse nel territorio nazionale, sarà la sua sede principale ad effettuare la comunicazione dei dati relativi a tutte le forniture**. Ciò in quanto la trasmissione deve essere effettuata con riferimento alla sede presso la quale è esercitata l'attività di tipografo o rivenditore che ha ottenuto la relativa autorizzazione;
- **correzione o integrazione di un file precedentemente inviato**. E' necessaria la trasmissione di un nuovo file, completo delle parti corrette ed integrate, nonché dei dati presenti nel precedente file. **Il nuovo invio va effettuato entro il termine di scadenza e sostituisce integralmente il precedente**;
- **scarto del file inviato**. Nel caso in cui il file inviato sia scartato dal servizio telematico, **l'utente deve ripetere l'invio entro i cinque giorni lavorativi successivi all'avvenuto scarto. Se il nuovo file è correttamente accettato dal sistema informativo dell'Agenzia, l'invio si considera tempestivo**.

### **Sanzioni**

---

Si ricorda che **in caso di omessa trasmissione dei dati si applica, a decorrere dal 01.01.2016, la sanzione**, prevista dal riformulato articolo 11 decreto legislativo 471/1997, **da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 2.000,00**.

#### **Osserva**

Fino al 31.12.2015, **le sanzioni relative all'omessa**, incompleta od inesatta trasmissione dei dati, **andavano da un minimo di 258 euro e un massimo di 2.065 euro**.

Anche in assenza di una specifica previsione, è opinione ormai diffusa che **l'omessa o tardiva trasmissione dei dati possa costituire oggetto di ravvedimento**, ai sensi dell'articolo 13, lett.

b), decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, da **effettuarsi entro un anno dall'omissione**, con il **pagamento della sanzione ridotta ad un ottavo del minimo (€31,25)**.

**OSSERVA**

Peraltro, qualora si aderisse alla suddetta interpretazione, **allora l'omessa o tardiva trasmissione dei dati potrebbe, altresì, costituire oggetto di ravvedimento anche ai sensi della novellata lett. a-bis** (introdotta dalla Legge di stabilità 2015), che permette di sanare la violazione in parola **entro 90 giorni dall'omissione, con il pagamento della sanzione ridotta ad un nono del minimo (€ 27,77)**.

*Alla luce di quanto sopra, lo studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.*

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**